

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, AGNELLI Arduino, ACONE, CASOLI, CUTRERA, FABBRI, FORTE, GIUGNI, GÚZZI, MANIERI, PIERRI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1989

Istituzione dell'Università degli studi di Mantova

ONOREVOLI SENATORI. – L'istituzione dell'Università degli studi di Mantova nasce da una serie di motivazioni di carattere storico, sociale ed economico profondamente radicate nella realtà di questa provincia del sud della Lombardia.

Il processo di sviluppo della istruzione universitaria, che nel corso degli anni '70 ed '80 ha portato alla istituzione di un gran numero di nuove sedi di ateneo o di facoltà, non ha interessato, forse anche per la timidezza delle forze politiche locali, Mantova e la sua provincia.

L'assenza di studi universitari ha riflessi assai negativi per lo sviluppo economico e culturale della realtà mantovana, che vanno ben oltre il disagio – pur rilevante – degli

studenti che, per proseguire gli studi, devono sobbarcarsi onerose trasferte nelle città emiliane, lombarde o venete, sedi di università o di facoltà.

Ai vantaggi derivanti dal fatto d'essere attorniata da sedi universitarie fa infatti seguito un costante effetto di «drenaggio» delle risorse culturali di Mantova verso l'esterno. La prossimità di importanti realtà universitarie rischia di tradursi, per Mantova, in un fattore di impoverimento culturale ed in ultima analisi di emarginazione. La richiesta di istituire studi universitari in Mantova nasce dunque da una istanza di riequilibrio territoriale e dalla necessità di costituire per la provincia pari opportunità rispetto a quelle limitrofe. D'altra parte, è ben chiaro alle forze politiche e

sociali mantovane che la richiesta della istituzione di studi universitari non può esaurirsi in una tardiva candidatura di Mantova quale sede universitaria, ma deve tener debito conto delle esperienze realizzate nel corso di un tumultuoso sviluppo dell'università e delle direttrici secondo cui deve essere indirizzata la programmazione della politica universitaria.

Il presente disegno di legge, rendendosi interprete di tale consapevolezza, esclude ogni superflua ed ingiustificabile riproduzione di strutture già esistenti e facilmente accessibili per la popolazione studentesca universitaria, proponendo invece di dar vita a studi universitari che abbiano una specifica collocazione ed identità nell'ambito sia nazionale che locale.

Le direttrici in base alle quali potrà essere definita l'identità degli studi universitari da istituire in Mantova sono essenzialmente tre.

La prima è quella di dar vita ad una struttura di studio e di ricerca che formi tecnici di elevata qualificazione nel campo della produzione agricola e zootecnica e della trasformazione industriale delle produzioni, rispondendo ad una crescente domanda del mercato sia nazionale che locale. La realtà agricola mantovana ha caratteristiche economiche e strutturali che giustificano pienamente la creazione di una sede di studi specialistici e di ricerca: la facoltà di agraria avrebbe non solo la funzione di creare i quadri di cui l'agricoltura mantovana ha bisogno, ma anche quella di guidare i processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa delle aziende, fornendo il necessario *know-how*.

La seconda direttrice che dovrebbe caratterizzare l'università mantovana è quella dello studio, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, in risposta ad una esigenza assai vivamente avvertita. Si propone dunque l'istituzione di due facoltà - quella di lettere e quella di architettura - che, collegate tra loro da una struttura dipartimentale, dovrebbero essere «tagliate» sulle problematiche dei beni culturali, con la prospettiva della creazione di una nuova facoltà di restauro.

In terzo luogo, si propone la istituzione di una facoltà di ingegneria, che avrebbe la

funzione di rispondere ad una domanda che tutti gli osservatori economici e statistici ritengono in continua espansione. La creazione della facoltà mantovana di ingegneria avrebbe inoltre l'effetto di decongestionare le altre facoltà del Nord Italia, in primo luogo il Politecnico di Milano le cui strutture didattiche e logistiche sono ormai palesemente inadeguate rispetto alle richieste, tanto da esigere la introduzione, peraltro contestata, di misure di limitazione delle nuove iscrizioni.

A riprova del carattere non velleitario delle aspirazioni mantovane possono essere citate le iniziative di rilievo assunte dagli enti locali e dalla Regione per la realizzazione di corsi biennali di specializzazione nel campo del restauro e delle biotecnologie. Operano inoltre in Mantova, con grande prestigio e considerazione, strutture di ricerca applicata, quali l'Istituto lattiero-caseario e l'Istituto zooprofilattico.

Il tessuto sociale mantovano e gli enti locali sono dunque disponibili ed in grado di sostenere l'istituzione delle facoltà di agraria, architettura e lettere e ingegneria previste nel presente disegno di legge con tutte le risorse in loro possesso.

Va inoltre ricordato che Mantova fu sede universitaria in tempi passati e di quella istituzione conserva non solo il ricordo storico ma anche le strutture.

Il Teatro Scientifico del Bibiena, opera esemplare ed unica al mondo, potrà ritornare ad essere il cuore architettonico anche della futura università mantovana. Non diversamente può dirsi dei grandi palazzi teresiani che fanno da cornice alla città gonzagesca e rinascimentale, pur essa interessata ad un utilizzo per gli studi superiori. Non va inoltre sottovalutato che una parte consistente dello stupendo centro storico di Mantova non è oggi utilizzato in modo conveniente, quando addirittura non è sottoutilizzato.

L'istituzione dell'ateneo fornirà infine il necessario impulso per la corretta valorizzazione ed il recupero dell'architettura e dei monumenti mantovani per il rilancio delle attività turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1989-1990 è istituita l'Università statale degli studi di Mantova.

2. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, numero 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 2.

1. L'Università degli studi di Mantova comprende le seguenti facoltà, da organizzare nell'ambito dei dipartimenti, e, in sede di prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) agraria: con i corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animale;

b) lettere e filosofia: con corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali;

c) architettura: con corso di laurea in conservazione e manutenzione dei beni culturali;

d) ingegneria: con corsi di laurea in ingegneria civile; ingegneria meccanica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica;

e) scuole di specializzazione post-diploma e post-laurea.

Art. 3.

1. L'Università degli studi di Mantova si organizza in facoltà e dipartimenti, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 4.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento.

3. Nello stesso decreto è disciplinato inoltre lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche che sono previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

4. Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad essa assegnati, nel quadro del bilancio dell'università.

Art. 4.

1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore e in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, sono emanate dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 5, sentito il parere del consiglio regionale universitario, nelle forme e modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le proposte di statuto dell'Università degli studi di Mantova. Tali proposte devono essere trasmesse al Consiglio universitario nazionale entro sei mesi.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'istituzione dell'ateneo di Mantova, un comitato tecnico-amministrativo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

2. Il comitato tecnico-amministrativo esercita, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

3. Il predetto comitato, in particolare:

a) formula, entro i sessanta giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per le scelte e l'acquisizione delle aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie eventualmente assicurate all'università predetta anche da parte degli enti locali e di privati riuniti anche in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 8;

b) formula, entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati da competenti organi accademici;

c) formula, entro i successivi trenta giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattico-tecnico-scientifiche e residenziali della nuova università. In particolare devono essere tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

4. Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e l'approntamento di opere edilizie e delle relative attrezzature dell'Università degli studi di Mantova ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme di legge ai consigli di amministrazione delle università.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale collocazione fuori ruolo, con relativa indennità speciale, e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6.

1. Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore.

2. Il comitato ordinatore è composto da tre professori ordinari eletti dai professori ordinari di tutte le facoltà dello stesso tipo.

3. I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, vengono a far parte della predetta facoltà sono aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risultino assegnati tre professori ordinari o straordinari.

4. In ogni caso detto comitato non può rimanere in carica oltre un biennio, e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori ordinari o straordinari, si provvede all'elezione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università statale degli studi di Mantova è costituito, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti della regione.

Art. 8.

1. Il comitato tecnico-amministrativo provvede, entro sei mesi, a redigere un piano per la localizzazione degli insediamenti universitari e definisce, nel quadro di una convenzione con il comune di Mantova, o con eventuali altri comuni interessati, l'acquisto di terreni e l'avvio delle opere di costruzione.

2. L'Università degli studi di Mantova può stipulare convenzioni con enti locali o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione di uso all'università di immobili e attrezzature.

3. Ogni convenzione di cui al precedente comma ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta.

Art. 9.

1. Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi di Mantova sono assegnati professori ordinari, associati e ricercatori ripartiti per facoltà ed il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

2. I posti relativi al personale insegnante sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

3. Tali posti sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre università.

4. I posti relativi al personale non insegnante sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato dalle unità previste dalle allegate tabelle.

Art. 10.

1. Per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie al funzionamento della nuova Università degli studi di Mantova è destinata la somma di 30 miliardi di lire.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 9)

* POSTI DI INSEGNANTI DI RUOLO

Facoltà di scienze agrarie:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
Facoltà di lettere e filosofia:	
Professori ordinari	10
Associati	10
Ricercatori	8
Facoltà di architettura:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
Facoltà di ingegneria:	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15

TABELLA B
(Articolo 9)

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

Primo dirigente	1
Carriera dirigente amministrativa	3
Carriera di concetto amministrativa	2
Carriera dirigente ragioneria	1
Carriera di concetto ragioneria	1
Carriera esecutiva	8
Carriera direttore di biblioteca	1
Carriera ingegnere uffici tecnici	1
Carriera di concetto uffici tecnici	1
Ausiliari	5
Tecnici laureati	5
Tecnici coadiutori	8
Tecnici esecutivi	6
Conservatori e curatori	1
Operai	2
TOTALE...	46